



COMUNE DI CAPOTERRA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

6° Settore – Servizi Sociali –

**BANDO - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L.
431/1998, ART. 11 - ANNUALITÀ 2026
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTE:

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Deliberazione della Giunta regionale n. 36/36 del 09/07/2025;

Determinazione della Giunta regionale n. 2222 prot. n. 35034 del 21/07/2026;

PREMESSO

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 1013 del 25.08.2026 è stato approvato il presente bando per **l'annualità 2026**;

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando gli aspiranti beneficiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione **anno 2026** a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98, e fino ad esaurimento delle risorse assegnate, utilizzando esclusivamente la **modulistica on line predisposta dal Comune**, entro e non oltre il termine del **28.09.2026 ore 12:00**.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO:

- Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Capoterra e occupate a titolo di abitazione principale.
- La residenza anagrafica nel Comune di Capoterra deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo, per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno
- Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Il contratto:

- Deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.
- Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026 al quale si riferisce il bando.

Il contributo non è concesso:

- QUALORA IL CONTRATTO NON SIA INTESTATO AL **RICHIEDENTE**, ANCORCHÉ IL TITOLARE DEL CONTRATTO SIA UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE;

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico), nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- Coloro che presentano la domanda oltre il termine perentorio del **28.09.2026 alle ore 12.00**;
- Coloro che superino i requisiti economici di cui all'art 2.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

- Non sono ammesse le domande presentate da richiedenti che non siano il titolare del contratto di locazione

- Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

ART. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO E CONTRIBUTI CONCEDIBILI:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A:

- ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B:

- ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 3 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata (anno 2026), al netto degli oneri accessori (es spese condominiali).

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

Se le risorse assegnate dalla Regione al Comune sono inferiori al fabbisogno comunicato, i benefici sono detratti dalla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B di cui all'articolo 2.

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, saranno ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante.

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Esempi di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione idonea a consentire la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

ART. 4- CALCOLO DEL CONTRIBUTO TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN PIU' COMUNI.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune presentano istanza a tutti i Comuni interessati.

La medesima modalità di calcolo di cui all'articolo precedente si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in

Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio :

calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;

canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;

quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.

In tutti gli esempi il periodo di locazione è indicato al solo fine di individuare il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento e, ove ricorrano contratti riferiti a Comuni diversi, la quota di contributo imputabile a ciascun Comune; una volta determinato tale importo, il contributo non è ulteriormente ridotto in proporzione al numero di mensilità di titolarità del contratto.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva e successivamente alla liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore e comunque successivamente al trasferimento al Comune dei fondi da parte della Regione.

LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA SUL SITO DEL COMUNE AVRA' VALORE DI NOTIFICA.

Altresì il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2026, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

6. marca da bollo a norma di legge;

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre:

a) una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione ovvero copia dei bonifici bancari attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione;

ART. 6 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

Esempio:

calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di Locazione Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00; contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00; quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00; altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00; contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

L'eventuale beneficio percepito non riduce il fabbisogno previsionale comunicato alla Regione, ma è considerato esclusivamente in sede di liquidazione, sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

Le istanze di contributo dovranno essere presentate online attraverso il sito del Comune di Capoterra entro e non oltre il **28.09.2026 ore 12:00**, pena l'esclusione.

L'apposita procedura sarà accessibile dalla sezione **"Istanze Online"** del sito comunale e può avvenire esclusivamente utilizzando i sistemi di autenticazione SPID, CIE, CNS.

Per chiarimenti e informazioni sarà possibile contattare:

-dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 al numero 0707239899- Dott.ssa Daniela Piras.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata e pubblica sita nel Comune di Capoterra e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 2) Copia ricevuta di registrazione del contratto rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) Copia dell'adesione al D.l. n.23 del 2021 art.3 "cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'annualità corrisposta;

4) Solo per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno, in corso di validità.

Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2026, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce;
6. marca da bollo a norma di legge.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre:

- 1) una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione ovvero copia dei bonifici bancari attestante in entrambi i casi l'avvenuto pagamento del canone di locazione;

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/ 200, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/200, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti, a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti. L'amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all'art.53 del Decreto legge n.73 del 25.05.2021 e dell'art 1 del Decreto legge del 24/06/2021 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n.196/2003, unicamente per le facoltà connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di armonizzazione dei dati personali.

Capoterra, lì 25/08/2026

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonella Marongiu